



USO E ABUSO DELLA TARGA PROVA

NOTE OPERATIVE



I DPR n. 474/2001, al quale si collega il sistema sanzionatorio di cui all'art. 98 CdS, prescrive che l'obbligo di **munire della carta di circolazione**, ai sensi degli articoli **93, 110 e 114** del Codice della

Strada, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti se **"sono autorizzati alla circolazione di prova"**:

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione (vedasi art. 78 CdS e art. 236 Regolamento CdS), i loro rappresentanti, concessionari, commissari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di officine di riparazione


e di trasformazione, anche per conto proprio.

L'uso diverso si concretizza quando la targa prova viene utilizzata per motivi non idonei per l'attività che svolge il titolare dell'autorizzazione.

Durante la circolazione, sul veicolo deve essere presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

La delega è nominativa e può essere utilizzata senza limitazioni temporali e/o di percorso; oltre a ciò non deve riportare la sigla ed il numero della targa prova per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla circolazione.

I veicoli muniti di targa "prova" possono liberamente circolare in qualsiasi giorno della settimana, senza limitazioni per le festività, purché sia garantita la finalità che lega il titolare dell'autorizzazione, alla circolazione di prova, con quel veicolo.



Si precisa che l'autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso; inoltre vige l'obbligo di aggiornarla ogni qualvolta vi sia

un mutamento riferito al soggetto intestatario (es. *variazione di sede, variazione della ragione sociale, ecc.*), purché sia tale da non comportare l'estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente, nel qual caso si rende necessario il rilascio di una nuova autorizzazione in capo al nuovo soggetto e la revoca dell'autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto.

La trasformazione societaria non comporta la creazione di un nuovo soggetto giuridico (*in tal caso la società abbandona semplicemente il tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata - assumendo un nuovo tipo sociale - es. società per azioni - ma senza per ciò introdurre soluzioni di continuità*), mentre la fusione societaria implica necessariamente l'estinzione della società che viene incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto giuridico.

Premesso quanto esposto, si riportano le principali note operative:

- E' applicabile la sanzione per uso improprio della targa di prova quando questa è stata collocata su un veicolo già radiato dal PRA, perché destinato alla demolizione, che viene esportato definitivamente all'estero (vedasi nota Ministero Interno n. 300/A/57277/105/20.3 del 24 ottobre 1994). La violazione va segnalata ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al n. 8 della tabella annessa alla Legge 24.01.1978, n. 27 (*Tasse automobilistiche - uso non consentito della targa prova*), nonché all'ufficio competente dell'UMC che ha rilasciato la targa prova per le dovute valutazioni in caso di ripetute violazioni; infatti se le violazioni commesse con la stessa targa prova e autorizzazione superano il numero di tre, si deve contestare

la sanzione amministrativa da € 169,00 a € 679,00 prevista dall'art. 98, comma 4, CdS (*p.m.r. non ammesso - art. 210, comma 3, C.d.S*) dalla quale consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

- L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ed ha validità annuale, ovvero l'anno di validità decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione sino al corrispondente giorno dell'anno successivo (*vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/51764/105/20/3 del 1° febbraio 1995*).

- L'autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 4699/M363 del 04 febbraio 2004*).

- Le targhe prova rilasciate da Paesi stranieri sono valide solo se espressamente riconosciute sulla base di convenzioni di reciprocità (*attualmente le targhe prova rilasciate dall'Austria, Germania e Repubblica di S. Marino sono valide ai fini della circolazione in Italia, come richiamato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4699/M363 del 04 febbraio 2004*).

- Devono ritenersi ammessi alla circolazione sul territorio nazionale i veicoli provenienti dalla Germania muniti delle "targhe temporanee" (*c.d. targhe gialle*) che dal 1° gennaio 1998 hanno sostituito le "targhe rosse per uso singolo", destinate agli utenti privati (*vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16 giugno 2004*). La targa temporanea è a sfondo bianco con caratteri neri e riporta sul lato destro un riquadro a fondo giallo indicante la scadenza. Può essere assegnata a chiunque la richieda (*anche a cittadini di altri Stati UE*) per motivi di prova, collaudo e trasferimento del veicolo. E' prodotta in privato, con sequenza alfanumerica attribuita dall'Ufficio immatricolazione, il quale rilascia al richiedente un documento di circolazione compilato nella sola parte contenente i dati personali, mentre la parte relativa ai dati tecnici e identificativi del veicolo è compilata, prima dell'utilizzo del

mezzo, direttamente dall'intestatario. I dati del veicolo abbinati alla targa, pertanto non sono registrati dagli Uffici immatricolazione, i quali conservano nei propri archivi cartacei esclusivamente quelli personali. E' valida cinque giorni e, una volta scaduta, rimane in possesso dell'intestatario (*vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 692/M363 del 10 marzo 2004*).

- Nel caso in cui un veicolo circoli con targa prova scaduta (*ma con assicurazione in corso di validità*) l'assicuratore è tenuto in caso di sinistro a risarcire il terzo danneggiato, non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni derivanti dal contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 144, comma 2, del Codice della Assicurazioni. L'impresa di assicurazione, a norma del medesimo articolo, ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (*vedasi parere ISVAP prot. n. 09.10.004622 del 23 marzo 2010*).

- L'autorizzazione mancante o scaduta comporta l'applicazione delle sanzioni riconducibili agli articoli 93, 193, ecc. del Codice della Strada come se il veicolo fosse in ordinaria circolazione (*vedasi Cassazione Civile, Sez.II, 13.09.2010, n. 1943*).

- Per quanto riguarda l'utilizzo delle targhe temporanee tedesche, altrimenti dette di "breve termine" utilizzate al fine di esportare veicoli immatricolati in Italia e radiati dalla circolazione, si rappresenta che le targhe e il documento di circolazione sono da considerare validi solo se utilizzati per far circolare in Italia veicoli immatricolati in Germania, sulla base della nota Diplomatica del 22 ottobre 1993, n. 411, tra Italia e Germania, relativa al riconoscimento reciproco delle targhe di prova ed esclusivamente per le finalità e con le modalità sancite dall' Accordo medesimo. Non sono, invece, validi quando sono utilizzati per far circolare nel nostro Paese veicoli già immatricolati in Italia e ormai radiati dalla circolazione, che, si rammenta, dopo la radiazione possono circolare sul territorio nazionale esclusivamente per recarsi ai valichi di frontiera. La fattispecie è infatti regolamentata dall'articolo 99 del Codice della strada che consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per recarsi ai transiti di confine

purché muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Nei casi descritti la possibilità della circolazione in Italia con targhe "temporanee" tedesche, vorrebbe dire applicare le norme di un ordinamento giuridico diverso e disapplicare le proprie. Una simile procedura non ha alcun fondamento giuridico né alcun vincolo di diritto comunitario o internazionale. La circolazione di un veicolo già immatricolato in Italia e radiato dalla circolazione, munito di targhe "temporanee" tedesche, costituisce violazione dei seguenti articoli del Codice della Strada: • 93, commi 1 e 7, in quanto circolante privo di immatricolazione e della carta di circolazione; • 100, commi 1 e 11 perché non munito delle targhe italiane di immatricolazione; • 193, commi 1 e 2, in quanto privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, essendo non valida quella riferita alle targhe "temporanee". Resta inteso che, qualora il veicolo munito di targhe "temporanee" sia non radiato e ancora immatricolato in Italia, troverà applicazione l'articolo 100, comma 12, per circolazione con targhe improprie, e l'articolo 193, commi 1 e 2, se privo di copertura assicurativa diversa da quella delle targhe "temporanee" (*vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/352/13/111/57/6 del 10 gennaio 2013*).

- Non acquisisce rilevanza il fatto che l'autoveettura fosse comunque provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della violazione prevista dall'art. 80, comma 14, CdS (e dell'applicazione della correlata sanzione amministrativa), è sufficiente che l'autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che nessuna norma del CdS autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato (*vedasi Cassazione Civile, Sez. VI, 20.11.2013, n. 26074*).

- Per la circolazione di prova dei soli veicoli eccezionali ad uso speciale di cui all'art. 13, comma 2, punto B, lettera a), del Regolamento CdS viene rilasciata un'autorizzazione che deve riportare la targa prova che accompagnerà i veicoli. La validità dell'autorizzazione è limitata a quella della targa prova (*vedasi direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 4214/RU del 10 settembre 2014*).

UFFICIO STUDI ASAPS